



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UNITÀ DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

AVVISO PUBBLICO

per la concessione di contributi in favore di enti locali per l'adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico

26 novembre 2025



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Sommario

ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE CANDIDATURA	3
ART. 3 – PROPOSTE E CANDIDATURE FINANZIABILI.....	3
ART. 4 – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ	4
ART. 5 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO DIMENSIONE FINANZIARIA, DURATA E TERMINI DI UTILIZZO	5
ART. 6 – SPESE AMMISSIBILI	5
ART. 7 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE	6
ART. 8 – CRITERI DI VALUTAZIONE	7
ART. 9 – GRADUATORIE E MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI.....	10
ART. 10 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE.....	10
ART. 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE.....	12
ART. 12 – MODIFICHE/VARIAZIONI DEL PROGETTO	12
ART. 13 – CASI DI RIDUZIONE O REVOCA DEL CONTRIBUTO	12
ART. 14 – TUTELA DELLA PRIVACY	13
ART. 15 – RESPONSABILE DELLA PROCEDURA.....	13
ART. 16 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	14
ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI.....	14



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Al fine di consentire l'adeguamento alla normativa antincendio e la messa in sicurezza delle scuole, in esecuzione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 21 novembre 2025, n. 229, è indetta la presente procedura pubblica per l'erogazione di contributi in favore degli enti locali per l'adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio e per la realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.3: *Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica*, progetti in essere del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.
2. Il Ministero dell'istruzione e del merito si riserva, all'esito di questa selezione e tenendo conto delle candidature presentate, di integrare il presente Avviso con ulteriori risorse che si potranno rendere disponibili, anche a valere sulla quota del fondo di sviluppo e coesione 2021-2027, che sarà autorizzata a favore del Ministero dell'istruzione e del merito con successiva delibera CIPESS, e a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 876, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, assegnate secondo la Tabella VI al Ministero dell'istruzione e del merito dall'anno 2027 all'anno 2036, nel rispetto delle percentuali di distribuzione territoriale e dei principi di ciascun fondo.
3. Le risorse sono ripartite, ai fini delle graduatorie, in ambito regionale secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 1, del decreto interministeriale 2 dicembre 2021, n. 343, destinando agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno una quota di risorse non inferiore al 40%.
4. Il 70% delle risorse di cui al comma 1 è destinato a interventi di adeguamento alla normativa antincendio, mentre il restante 30% è destinato a interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE CANDIDATURA

1. Possono partecipare alla presente selezione pubblica i comuni, le città metropolitane, le province, ivi incluse quelle autonome di Trento e Bolzano, gli enti di decentramento regionale, i liberi consorzi comunali, con riferimento a uno o più edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione di cui siano proprietari o rispetto ai quali abbiano la competenza secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23. È autorizzata a presentare le proprie candidature anche la Regione Valle d'Aosta per gli edifici di propria competenza relativi a istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione.
2. Gli enti locali partecipanti devono essere in possesso dei requisiti minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046 e di quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, in materia di prevenzione, di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interesse, di frodi e corruzione.

ART. 3 – PROPOSTE E CANDIDATURE FINANZIABILI

1. Sono finanziabili proposte progettuali relative esclusivamente all'adeguamento alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi di cui ai decreti ministeriali del 26 agosto 1992 e del 7 agosto 2017 (norma tecnica verticale) e al d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 e al Codice di prevenzione incendi di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche, nonché a interventi urgenti di messa in sicurezza, con riferimento a edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione, censiti nel Sistema nazionale dell'Anagrafe



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

dell'edilizia scolastica (SNAES) al momento della presentazione della candidatura. L'ultimo aggiornamento SNAES è garantito secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2. Fanno eccezione gli edifici pubblici di competenza degli enti ricompresi nelle Province autonome di Trento e di Bolzano che non risultano rilevati nella predetta Anagrafe.

2. Ogni ente locale può presentare massimo n. 3 proposte progettuali, di cui ognuna riferita ad un singolo e diverso edificio scolastico. I comuni capoluogo di provincia, anche se ricompresi nella medesima provincia, possono presentare ciascuno massimo n. 6 proposte progettuali, di cui ognuna riferita ad un singolo e diverso edificio scolastico. Le province, le città metropolitane, gli enti di decentramento regionale, i liberi consorzi comunali, i comuni capoluogo delle aree metropolitane e la Regione autonoma Valle d'Aosta, per le scuole del primo e secondo ciclo di istruzione, possono presentare massimo n. 10 proposte progettuali, di cui ognuna riferita ad un singolo e diverso edificio scolastico.
3. Gli enti beneficiari si impegnano a mantenere la destinazione d'uso scolastico per gli edifici interessati dagli interventi di cui al presente Avviso e a garantire la funzionalità degli stessi per un periodo non inferiore a 5 anni dalla liquidazione finale dei finanziamenti concessi.

ART. 4 – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

1. Gli enti locali possono candidare edifici che risultano nello stato “*attivo*” o “*non agibile*” nel Sistema nazionale dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica. L’ultimo aggiornamento dello SNAES, anche rispetto ai suddetti campi, verrà effettuato alle ore 18.00 del 9 dicembre 2025.
2. Nel caso in cui la proprietà dell’edificio pubblico scolastico appartenga a un soggetto o ente pubblico diverso da quello che ne ha la gestione ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per proporre l’intervento è necessario acquisire il nulla osta da parte dell’ente proprietario prima dell’inoltro della candidatura.
3. Non sono ammesse candidature:
 - a) relative a edifici non censiti nello SNAES o aventi uno stato diverso da “*attivo*” o “*non agibile*”;
 - b) che non rispettano le condizioni di cui all’art. 2, comma 1;
 - c) relative a edifici che, alla data di pubblicazione del presente avviso, risultano beneficiari di finanziamenti PNRR;
 - d) relative a interventi aventi tipologie diverse da quelle di cui all’art. 3 del presente Avviso;
 - e) di adeguamento alle norme antincendio di edifici inclusi nella stessa area scolastica dell’edificio candidato a valere sul presente Avviso, qualora gli stessi risultino inclusi nella medesima progettazione antincendio;
 - f) relative a interventi per i quali risultano già avviate le procedure di affidamento dei lavori;
 - g) incomplete, presentate con modalità differenti rispetto a quanto previsto dall’art. 7, ricevute dopo il termine di scadenza del presente avviso oppure non conformi alle prescrizioni formali stabilite nel presente avviso;
 - h) presentate da enti locali che non garantiscono il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046 e dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;
 - i) relativi a progetti già finanziati con fondi europei, nazionali o regionali, per le medesime finalità in violazione del c.d. “doppio finanziamento” ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 2021/241;



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

- j) relative a progetti che modificano interventi finanziati con fondi europei, nazionali o regionali, per i quali i lavori risultano ultimati da meno di 5 anni;
 - k) su edifici inagibili che a conclusione dell'intervento finanziato con il presente Avviso non risultino funzionali e fruibili per il servizio scolastico.
4. Non è possibile utilizzare il contributo di cui al presente Avviso per il completamento di interventi in corso.

ART. 5 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO DIMENSIONE FINANZIARIA, DURATA E TERMINI DI UTILIZZO

1. Per gli interventi di adeguamento alle norme antincendio, il contributo massimo richiedibile è determinato sulla base del numero (n) di occupanti ai fini della classificazione antincendio (*presenze effettive contemporanee di alunni e di personale docente e non docente*):
 - $0 < n \leq 100$ 50.000 €
 - $101 < n \leq 150$ 70.000 €
 - $151 < n \leq 300$ 130.000 €
 - $301 < n \leq 500$ 200.000 €
 - $501 < n \leq 800$ 300.000 €
 - $801 < n \leq 1200$ 400.000 €
 - $n > 1200$ 500.000 €
2. Per gli interventi urgenti di messa in sicurezza il contributo massimo richiedibile è determinato sulla base del numero (n) di studentesse e studenti presenti negli edifici oggetto di intervento ovvero che saranno ospitati a seguito dell'intervento (in caso di edificio inagibile):
 - $0 < n \leq 100$ 100.000 €
 - $101 < n \leq 300$ 200.000 €
 - $301 < n \leq 500$ 300.000 €
 - $501 < n \leq 1.000$ 400.000 €
 - $n > 1000$ 500.000 €
3. Per gli interventi di adeguamento alle norme antincendio almeno il 60% del contributo dovrà essere utilizzato per la voce “lavori” (inclusi i costi della sicurezza) IVA esclusa del quadro economico del progetto approvato e posto a base di appalto e almeno l’80% del suddetto importo dovrà essere destinato ad opere strettamente connesse all’adeguamento antincendio.
4. Per gli interventi urgenti di messa in sicurezza almeno il 60% del contributo dovrà essere utilizzato per la voce “lavori” (inclusi i costi della sicurezza) IVA esclusa del quadro economico del progetto approvato e posto a base di appalto e almeno il 50% del contributo dovrà essere destinato a opere strettamente connesse alla tipologia di intervento scelta per l’attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 8.
5. I lavori devono essere appaltati e aggiudicati entro il 30 aprile 2026 e conclusi entro il 31 dicembre 2026.

ART. 6 – SPESE AMMISSIBILI

1. Il contributo può essere utilizzato per finanziare le voci di spesa del quadro economico di cui all’art. 5 dell’allegato I.7 del decreto legislativo n. 36/2023, fermo restando il rispetto delle percentuali di allocazione delle risorse di cui al precedente art. 5.
2. Eventuali ulteriori costi necessari per la realizzazione degli interventi sono a carico dell’ente locale beneficiario.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

3. Non sono ammissibili le seguenti spese:
- a) eventuali costi di esproprio o di acquisto di terreni e fabbricati;
 - b) forniture di arredi fissi e mobili;
 - c) servizi e/o lavori affidati in violazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 36/2023;
 - d) spese per traslochi, pulizie, trasferimenti, incluso l'affitto di spazi ed edifici e il noleggio e l'acquisto di strutture temporanee;
 - e) l'acquisto di caldaie (inclusi cogeneratori, motori ecc.) alimentati a combustibili fossili;
 - f) opere complementari/aggiuntive non connesse all'intervento autorizzato;
 - g) i costi sostenuti o riferiti a procedure avviate prima del 1° febbraio 2020, fermo restando quanto previsto all'art. 4 comma 4, lettera f).

ART. 7 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE

1. Gli enti locali interessati, tramite il legale rappresentante o loro delegato, devono far pervenire la propria richiesta di contributo entro le **ore 18.00** del giorno **15 dicembre 2025**, esclusivamente attraverso il sistema informativo predisposto, accedendo al seguente *link* del portale del Ministero dell'istruzione e del merito dedicato al Piano nazionale di ripresa e resilienza <https://pnrr.istruzione.it/>.
2. L'area del sistema informativo presentazione delle candidature sarà aperta in 2 fasi:
 - **fase 1:** accesso al sistema informativo con SPID o carta d'identità elettronica (CIE) per l'identificazione dell'ente locale e per il caricamento dei dati relativi al legale rappresentante o suo delegato – apertura dalle **ore 15.00** del giorno **27 novembre 2025**;
 - **fase 2:** accesso al sistema informativo per la presentazione della candidatura e il caricamento dei relativi allegati – apertura dalle **ore 15.00** del giorno **3 dicembre 2025**.
3. Per la presentazione della candidatura, gli enti dovranno compilare ogni sezione del formulario proposto sul sistema informativo, specificando, in particolare:
 - a) la denominazione dell'ente proponente (comune, città metropolitana, provincia, ente di decentramento regionale, libero consorzio comunale, regione autonoma della Valle d'Aosta);
 - b) il/i codice edificio scolastico dello SNAES (Sistema nazionale anagrafe edilizia scolastica) oggetto di intervento, ad eccezione degli edifici pubblici di competenza degli enti ricompresi nelle Province autonome di Trento e di Bolzano che non risultano rilevati nella predetta Anagrafe;
 - c) il costo totale dell'intervento;
 - d) l'importo di finanziamento richiesto;
 - e) l'importo presunto dei lavori (compresi i costi della sicurezza) IVA esclusa;
 - f) l'anno di costruzione dell'edificio pubblico adibito ad uso scolastico;
 - g) il codice CUP relativo alla presente richiesta di finanziamento (stato attivo o inagibile). Non sono validi CUP provvisori o con stato “revocato”. Si precisa che il CUP deve essere specifico e l'ente deve compilare il template dedicato, seguendo le indicazioni contenute nel manuale che sarà pubblicato al momento dell'apertura del sistema informativo. Non è possibile utilizzare CUP già richiesti prima della presentazione della candidatura e in modo difforme dalle indicazioni contenute nel manuale;
 - h) il numero di studentesse e studenti ospitati nell'edificio oggetto di intervento ovvero che saranno ospitati a seguito dell'intervento (solo per edifici inagibili) sulla base della



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

- dichiarazione rilasciata dal dirigente scolastico da allegare alla candidatura;
- i) il numero di occupanti ai fini della classificazione antincendio (presenze effettive contemporanee di alunni e di personale docente e non docente) sulla base della dichiarazione rilasciata dal dirigente scolastico da allegare alla candidatura;
 - j) le attività previste e le categorie presenti nell'area scolastica, ai sensi del d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, per le quali non sia già presente una SCIA o un CPI in corso di validità che saranno oggetto di intervento di adeguamento;
 - k) l'eventuale livello di progettazione posseduto e approvato in data antecedente alla pubblicazione del presente Avviso;
 - l) la scelta tra adeguamento antincendio e interventi urgenti di messa in sicurezza, indicando per quest'ultima una tra le seguenti tipologie:
 - interventi conseguenti a episodi certificati di crollo di solai e controsoffitti;
 - interventi urgenti a seguito di eventi sismici, calamitosi o eccezionali e non prevedibili;
 - interventi necessari per il ripristino delle condizioni di agibilità a seguito di chiusura disposta da Autorità competente;
 - interventi di rimozione e bonifica dell'amianto (la cui presenza deve essere preventivamente certificata mediante campionamenti, analisi di laboratorio e conseguente valutazione del rischio);
 - interventi per bonifica gas radon in caso di superamento dei limiti di legge (la cui valutazione del rischio deve essere preventivamente certificata mediante misurazione in situ);
 - altri interventi indispensabili per garantire il diritto allo studio e il regolare svolgimento dell'attività didattica;
 - m) condizione di inagibilità totale o chiusura dell'edificio documentata da ordinanza sindacale o provvedimento di autorità giudiziaria e/o altra autorità competente, già emanato alla data di pubblicazione del presente Avviso;
 - n) appartenenza ad aree interne, montane o isole minori.
4. Terminata la fase di inserimento dei dati, viene generato un documento in versione *pdf* con i contenuti dell'istanza che l'ente deve firmare digitalmente e poi caricare, unitamente alla documentazione tecnica richiesta, sul sistema informativo nell'apposita sezione, inoltrando la relativa candidatura.
- N.B.: saranno prese in considerazione le sole candidature in stato "Inoltrato", mentre non sono considerate tali quelle rimaste in stato "In bozza".
5. Le indicazioni operative per il caricamento a sistema e la trasmissione della candidatura firmata digitalmente saranno disponibili, dalla data di apertura del sistema informativo, nella sezione "Manuali" della pagina web dedicata all'avviso all'interno del sito del Ministero dell'istruzione dedicato al PNRR <https://pnrr.istruzione.it/>.

ART. 8 – CRITERI DI VALUTAZIONE

1. La valutazione delle candidature per progetti di adeguamento alla normativa antincendio ai fini dell'assegnazione del contributo avviene sulla base dei seguenti criteri:
 - a) numero di occupanti ai fini della classificazione antincendio (*n*) – *presenze effettive contemporanee di alunni e di personale docente e non docente* - (max 20 punti):
 - $0 < n \leq 100$ 3 punti
 - $101 < n \leq 150$ 6 punti



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

- $151 < n \leq 300$ 9 punti
- $301 < n \leq 500$ 12 punti
- $501 < n \leq 800$ 15 punti
- $801 < n \leq 1200$ 18 punti
- $n > 1200$ 20 punti

b) livello di progettazione approvato (max 12 punti):

Progetto antincendio in categoria A ovvero scuola di tipo 0:

- Nessuno 0 punti
- DIP – Documento di indirizzo alla progettazione ex D.Lgs 36/2023 0 punti
- PFTE – Progetto di fattibilità tecnico economica ex D.Lgs 36/2023 6 punti
- PE - Progetto esecutivo ex D.Lgs 36/2023 12 punti

Progetto antincendio in categoria B o C:

- Nessuno/DIP 0 punti
- PFTE 0 punti
- PFTE con parere VVF acquisito (art. 3 comma 1 del d.P.R. 151/2011) 6 punti
- PE con parere VVF acquisito (art. 3 comma 1 del d.P.R. 151/2011) 12 punti

c) vetustà dell'edificio (max 30 punti):

- prima e fino al 1950 30 punti
- dal 1951 al 1970 25 punti
- dal 1971 al 1990 15 punti
- dal 1991 al 2010 10 punti
- dopo 2010 0 punti

d) presenza di una o più delle seguenti attività di cui al d.P.R. n. 151/2011, per le quali non sia già presente una SCIA o un CPI in corso di validità che saranno oggetto di intervento (max 32 punti):

- Attività n. 49 8 punti
- Attività n. 65 8 punti
- Attività n. 74 8 punti
- Attività n. 72 8 punti

e) appartenenza ad aree interne, montane o comuni delle isole minori: 6 punti.

2. La valutazione delle richieste di interventi urgenti di messa in sicurezza ai fini dell'assegnazione del contributo avviene sulla base dei seguenti criteri:

a) numero di studentesse e studenti ospitati nell'edificio oggetto di intervento (n) (max 20 punti):

- $0 < n \leq 100$ 3 punti
- $101 < n \leq 150$ 6 punti
- $151 < n \leq 300$ 9 punti



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

- $301 < n \leq 500$ 12 punti
- $501 < n \leq 800$ 15 punti
- $801 < n \leq 1200$ 18 punti
- $n > 1200$ 20 punti

b) livello di progettazione approvato (max 12 punti):

- Nessuno 0 punti
- DIP 0 punti
- PFTE 6 punti
- PE 12 punti

c) vetustà dell'edificio (max 20 punti):

- prima e fino al 1950 20 punti
- dal 1951 al 1970 15 punti
- dal 1971 al 1990 10 punti
- dal 1991 al 2010 5 punti
- dopo 2010 0 punti

d) condizione di inagibilità totale o chiusura dell'edificio documentata da ordinanza sindacale o provvedimento di autorità giudiziaria e/o altra autorità competente, già emanato alla data di pubblicazione del presente Avviso (max 10 punti):

- presenza: 10 punti
- assenza: 0 punti

e) tipologia intervento (max 32 punti):

- interventi conseguenti a episodi di crollo di solai e controsoffitti documentati e accertati da Autorità competente: 32 punti;
- interventi urgenti a seguito di eventi sismici, calamitosi o eccezionali e non prevedibili documentati e accertati da Autorità competente: 25 punti;
- interventi necessari per il ripristino delle condizioni di agibilità a seguito di chiusura disposta da Autorità competente: 20 punti;
- interventi di rimozione e bonifica dell'amianto (la cui presenza dovrà essere preventivamente certificata mediante campionamenti, analisi di laboratorio e conseguente valutazione del rischio): 15 punti;
- interventi per bonifica gas radon in caso di superamento dei limiti di legge (la cui valutazione del rischio dovrà essere preventivamente certificata mediante misurazione in situ): 10 punti;
- altri interventi indispensabili per garantire il diritto allo studio e il regolare svolgimento dell'attività didattica: 5 punti.

f) appartenenza ad aree interne, montane o comuni delle isole minori: 6 punti.

3. La mancanza di una sola delle dichiarazioni riferite ai criteri di cui al comma 1 comporta l'impossibilità di assegnazione del relativo punteggio premiale.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

4. Si specifica che a parità di punteggio precede la richiesta pervenuta prima temporalmente.

ART. 9 – GRADUATORIE E MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI

1. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito sono approvate le graduatorie su base regionale e sono individuati, nei limiti delle risorse disponibili, gli enti ammessi a finanziamento.
2. Le graduatorie sono redatte su base regionale applicando i criteri e i punteggi di cui all'art. 8, comma 1 e 2, per ciascuna candidatura e indicano altresì l'importo richiesto nei limiti dei massimali fissati. L'inserimento nelle graduatorie non costituisce di per sé titolo di ammissione al finanziamento, dovendo il Ministero procedere a tutte le verifiche necessarie rispetto alle dichiarazioni rese in sede di candidatura.
3. Il 70% delle risorse di cui al comma 1, ripartite su base regionale, sono destinate ad interventi di adeguamento alle norme di prevenzione e protezioni incendi di edifici scolastici pubblici.
4. Le risorse ripartite su base regionale, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, e non assegnabili agli enti in quanto residui di stanziamento o per carenza di fabbisogno a seguito dell'espletamento della presente procedura, sono utilizzate per finanziare i progetti che, su base nazionale, hanno ottenuto i punteggi più alti in valore assoluto, nel rispetto della percentuale di risorse destinata alle regioni del Mezzogiorno.
5. Successivamente, il Ministero dell'istruzione e del merito comunica agli enti beneficiari l'avvenuto finanziamento e procede alla stipula dell'accordo di concessione del finanziamento, nel rispetto della normativa PNRR.
6. Per il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, le indicazioni saranno contenute in apposite linee guida.
7. Il Ministero dell'istruzione e del merito monitora la qualità dei progetti degli interventi proposti, affinché conseguano gli obiettivi dichiarati in sede di candidatura.
8. Il Ministero dell'istruzione e del merito si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sul rispetto dei requisiti minimi previsti dal presente Avviso.
9. In caso di scorimenti di graduatoria per eventuali ulteriori risorse disponibili, si applicheranno le regole e le percentuali proprie dei fondi utilizzati.

ART. 10 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. Gli enti locali, in caso di ammissione a finanziamento sulla base delle eventuali risorse che si renderanno disponibili, si obbligano a:
 - a) fornire ogni documentazione utile si renda necessaria per le verifiche successive;
 - b) realizzare l'intervento autorizzato;
 - c) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, prevista da ciascun Fondo; con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2021/241;
 - d) assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
 - e) rispettare il principio “*Do no significant harm*” (DNSH) o “*non arrecare un danno significativo*”;
 - f) adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dal Ministero dell'istruzione e del merito e nella connessa manualistica;



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

- g) dare piena attuazione al progetto autorizzato secondo le indicazioni del Ministero dell'istruzione e del merito per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica indicata;
- h) garantire, nelle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- i) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma relazionando al Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione del PNRR;
- j) mitigare e gestire i rischi connessi al progetto, nonché porre in essere azioni mirate connesse all'andamento gestionale e alle caratteristiche tecniche;
- k) provvedere alla trasmissione di tutta la documentazione afferente al conseguimento dei risultati conseguiti con l'intervento realizzato;
- l) svolgere i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale;
- m) rilevare e garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e assicurarne l'inserimento nel sistema informativo e gestionale adottato dal Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione del PNRR nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite;
- n) fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- o) garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni;
- p) facilitare le verifiche del Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione del PNRR, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso gli enti locali beneficiari;
- q) garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute;
- r) predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dal Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione del PNRR, contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informatico i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile;
- s) inoltrare le richieste di trasferimento al Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione del PNRR con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute;
- t) assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
- u) partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione del PNRR;
- v) garantire, ove richiesto, la trasmissione al Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione del PNRR di relazioni sullo stato di avanzamento del progetto;
- w) rendere evidente, in caso di finanziamento, su una pagina del sito istituzionale dell'ente locale beneficiario, tutte le informazioni amministrative e tecniche relative al progetto aggiornandole con continuità sulla base delle indicazioni del Ministero dell'istruzione e del merito;



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

- x) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione del PNRR sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dallo stesso Ministero dell'istruzione e del merito;
- y) garantire, a conclusione dell'intervento, l'aggiornamento dei dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, con particolare riferimento alla sezione D – *Condizioni di sicurezza e requisiti particolari*.

ART. 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. Il finanziamento concesso con il presente Avviso sarà erogato secondo le seguenti modalità:
 - a) acconto del 30% del contributo dopo la pubblicazione del decreto ministeriale di ammissione a finanziamento;
 - b) trasferimenti per stati di avanzamento fino al 90% del contributo al netto delle economie di gara;
 - c) saldo finale pari al 10% del contributo, al netto delle economie finali di intervento.
2. Il saldo del 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.
3. Le erogazioni di cui al punto 1 sono subordinate al corretto adempimento degli obblighi di rendicontazione e monitoraggio. Il soggetto attuatore è tenuto ad aggiornare tempestivamente i dati di avanzamento, fisico, procedurale e finanziario degli interventi.
4. Le economie derivanti dalle procedure di gara, sia di servizi sia di lavori (anche in caso di affidamento diretto), non sono nella disponibilità dell'ente locale beneficiario e sono soggette a preventiva autorizzazione da parte del Ministero dell'istruzione e del merito nei casi previsti dal codice dei contratti pubblici e nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite.
5. Il Ministero dell'istruzione e del merito può procedere a disporre sopralluoghi presso le sedi degli enti locali beneficiari e presso gli edifici oggetto di intervento al fine di verificare l'andamento dei lavori e il corretto utilizzo delle risorse assegnate.

ART. 12 – MODIFICHE/VARIAZIONI DEL PROGETTO

1. Gli interventi autorizzati sulla base delle risorse che si renderanno disponibili non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato.
2. In ogni caso, le modifiche agli interventi devono essere autorizzate da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente locale beneficiario.
3. Non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata a seguito del presente Avviso o che portino alla realizzazione di un progetto diverso da quello indicato in sede di candidatura ovvero a una modifica in aumento del contributo assegnato.
4. Non sono autorizzate variazioni progettuali che modifichino l'edificio oggetto di candidatura.

ART. 13 – CASI DI RIDUZIONE O REVOCATA DEL CONTRIBUTO

1. Il finanziamento è revocato qualora ricorrono una o più delle seguenti circostanze:



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

- a) mancato rispetto dei termini di aggiudicazione o ultimazione dei lavori;
 - b) grave violazione delle norme in materia di affidamento ed esecuzione degli appalti pubblici;
 - c) realizzazione di interventi difformi da quelli autorizzati;
 - d) realizzazione di interventi eseguiti su edifici non di proprietà pubblica
 - e) lavori eseguiti in assenza di progetti verificati e validati corredati di tutti i pareri, nulla osta previsti;
 - f) mancato adempimento degli obblighi di rendicontazione e monitoraggio;
 - g) realizzazione di interventi su edifici pubblici non adibiti all'attività scolastica;
 - h) realizzazione di interventi già finanziati con altri Fondi;
 - i) realizzazione di interventi su edifici per i quali è programmata la demolizione anche a seguito dei risultati dell'analisi di vulnerabilità sismica;
 - j) l'edificio oggetto di intervento ha già beneficiato di contributi PNRR;
 - k) l'intervento comporta la modifica di interventi ultimati negli ultimi 5 anni e finanziati con altre risorse statali ed europee.
2. L'accordo di concessione disciplinerà, inoltre, le circostanze specifiche per l'applicazione delle rettifiche finanziarie.
3. Al fine di salvaguardare il raggiungimento dei risultati il Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione per il PNRR pone in essere tutte le iniziative necessarie a correggere e sanzionare le irregolarità, ovvero avvia le più opportune forme di riduzione o revoca dei contributi.
4. Tutti i casi di riduzione o revoca del contributo comportano l'obbligo per l'ente locale beneficiario di restituire le somme oggetto di recupero, secondo le indicazioni dettate dal Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione per il PNRR, in ossequio alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

ART. 14 – TUTELA DELLA PRIVACY

1. I dati raccolti con le candidature saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e secondo quanto previsto dal regolamento UE n. 679 del 2016, esclusivamente per le finalità contenute nel presente avviso. Il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'istruzione e del merito. Il Responsabile del trattamento è l'Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito.
2. I dati personali saranno trattati secondo le disposizioni contenute nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241.

ART. 15 – RESPONSABILE DELLA PROCEDURA

1. Responsabile della procedura è la dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito.
2. Per eventuali richieste di chiarimento gli enti locali possono far pervenire le proprie richieste mediante *email* al seguente indirizzo: pnrr.antincendio@istruzione.it entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 12 dicembre 2025. Le risposte ai chiarimenti, qualora di carattere generale, possono essere pubblicate anche sul sito *internet* <https://pnrr.istruzione.it/> a beneficio di tutti i partecipanti alla procedura selettiva. La casella di posta rimarrà attiva solo per la durata di pubblicazione del presente avviso pubblico.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

ART. 16 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Le controversie derivanti dal presente avviso sono definite mediante ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dall'avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali, regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e dei programmi di riferimento settoriale.
2. Al fine di supportare gli enti locali sia nella fase di candidatura sia nella fase di attuazione degli interventi, sono previste specifiche azioni di accompagnamento amministrativo e tecnico che gli enti locali possono attivare.
3. Sono previsti, inoltre, *webinar* e incontri informativi al fine di consentire la massima partecipazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Simona Montesarchio

S. Montesarchio